

Proposta di emendamento

NOMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA

(art. 24, co. 4 della L. n. 223/91, art. 2, co. 34, let. b) della L. n. 92/2012,
art. 7, co. 4 della L. n. 76/2013)

Per fine lavoro, fine cantiere e per completamento delle diverse attività lavorative nelle costruzioni edili, che legittimano il licenziamento, si intende:

- a) la chiusura del cantiere presso il quale il lavoratore è addetto al momento del licenziamento;
- b) il completamento o il graduale esaurimento della specifica attività funzionale alla conclusione delle singole attività lavorative cui il lavoratore è addetto al momento del licenziamento;
- c) l'interruzione, per oltre 10 giorni lavorativi consecutivi, dell'attività stessa, cui il lavoratore è addetto, per interazione con altre attività del cantiere.

Motivazione

Si reputa di fondamentale importanza, nell'ambito della revisione della disciplina normativa in materia di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nonché nell'ambito della semplificazione delle norme interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali o amministrativi, definire in maniera inequivocabile l'istituto specifico per l'edilizia del **licenziamento per fine cantiere e per completamento delle diverse fasi lavorative.**

Tali tipologie di licenziamento rappresentano uno strumento attraverso il quale poter declinare le effettive e specifiche esigenze di un settore lavorativo caratterizzato da peculiarità non sottovalutabili.

Si ritiene, dunque, indispensabile che tale forma di licenziamento venga garantita nella sua attuazione, in quanto l'ambito di applicazione troppo spesso è messo in discussione da una sovrapposizione normativa che ne rende difficile l'esatta operatività.

Occorre, pertanto, delineare un sistema che preveda, la possibilità, per le imprese che genuinamente ricorrano a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, in particolare, per fine cantiere e per completamento delle diverse fasi lavorative, di evitare il rischio del relativo contenzioso.

Contenzioso che, anche per il protrarsi dei tempi della giustizia di merito, ha creato situazioni di incertezza in capo alle imprese sulle conseguenze di eventuali sentenze sfavorevoli, determinanti anche nella scelta di mantenere i livelli occupazionali al di sotto delle note medie dimensionali.

Risulta, pertanto, necessario confermare e fissare per legge che in tali tipologie di licenziamento rientrano anche quelle ipotesi di licenziamento per conclusione della specifica attività funzionale al graduale esaurimento delle singole fasi lavorative, anche non necessariamente legate da una continuità temporale.

Per interruzione della specifica fase per interazione con altre attività del cantiere, che ne impediscano la prosecuzione continuativa dell'attività.

A tal fine, l'Ance è impegnata, unitamente alle organizzazioni sindacali, nella ricerca di soluzioni volte a rafforzare il sistema delle politiche attive del settore, attraverso la valorizzazione di appositi strumenti in favore dei lavoratori licenziati, così da garantire il mantenimento di risorse umane e delle relative professionalità.

In questo modo, il lavoratore licenziato, durante il periodo di inattività si troverebbe nella condizione di dover intraprendere percorsi di formazione professionali di qualificazione/riqualificazione, erogati dagli Enti bilaterali del comparto edile, con annesso supporto alla ricollocazione, attraverso l'inserimento automatico nel circuito della Borsa lavoro edile.